



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone
rurali



Repubblica Italiana



Regione Autonoma
De Sardegna
Regione Autonoma
della Sardegna



gruppo azione locale ogliastra

Bando Intervento 19.2.1.6.2.1.2.1 *Aiuti alla produzione di pasta fresca tradizionale e/o tipica*

Codice univoco bando: **25205**

Comunicazione di rettifica e proroga Bando

Si comunica che il Consiglio Direttivo del GAL Ogliastra, con Delibera N. 1 del 18 giugno 2019, ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando di cui all'Intervento 19.2.1.6.2.1.2.1 *Aiuti alla produzione di pasta fresca tradizionale e/o tipica* codice univoco: **25205, al 15 luglio 2019.**

Con la stessa Delibera il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito di apportare al Bando le seguenti modifiche:

✓ **Articolo 10 - Criteri di selezione**

“A parità di punteggio sarà data priorità nell’ordine:

- *al richiedente più giovane;*
- *Alla domanda rilasciata per prima.”*

E’ eliminata la frase: *“Alla domanda rilasciata per prima.”*

✓ **Articolo 12 – Procedure operative**

– **Lettera B “Presentazione della domanda di sostegno”:**

E’ eliminata la frase: *“i liberi professionisti abilitati e incaricati alla redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto”.*

– **“Lettera A Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell’aiuto” è così modificata:**

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN e la contestuale trasmissione telematica della stessa, completa di tutti gli allegati previsti dal bando, all’ufficio istruttore competente.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini.

I requisiti per l'accesso ai benefici devono essere posseduti dal richiedente alla data di validazione (rilascio) della domanda sul portale SIAN e la verifica viene effettuata con riferimento alla medesima data. Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare il punteggio minimo richiesto dal bando, pena il rigetto dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il GAL provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea, nazionale, regionale e dal Piano di Azione 2014 – 2020 e altre norme e requisiti obbligatori.

Il GAL approva e pubblica un primo elenco, redatto sulla base delle dichiarazioni rese e del punteggio auto attribuito dai richiedenti, contenente:

- le domande istruibili;
- le domande non istruibili per mancanza di risorse finanziarie;
- le domande non ricevibili.

Procederà quindi ad effettuare i controlli amministrativi, sulle domande di sostegno finanziabili sulla base delle risorse disponibili. I controlli comprendono la verifica dei criteri di ammissibilità e selezione, degli impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno, utilizzando le *check list* predisposte nel SIAN, nonché la valutazione della coerenza e completezza del piano aziendale.

Il punteggio e il conseguente posizionamento della domanda nella graduatoria sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria e fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi come più avanti indicati, l'istruttore del GAL procede all'archiviazione dell'istanza ed agli adempimenti previsti dalla norma nei casi di accertata violazione della stessa.

Il richiedente è tenuto a comunicare l'eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento d'istruttoria e concessione dell'aiuto.

Il GAL può richiedere, per una sola volta, eventuale documentazione integrativa.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa.

L'integrazione non può riguardare le condizioni di ammissibilità o i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle *check list*).

A seguito di esito positivo dell'istruttoria dei progetti definitivi, i soggetti le cui domande di sostegno risultano finanziabili, ma che al momento della presentazione della domanda di sostegno non erano già in possesso

del requisito relativo alla disponibilità giuridica degli immobili, dovranno trasmettere al GAL Ogliastre il titolo richiesto e contestualmente provvedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal GAL a mezzo PEC, pena il rigetto dell'istanza.

Una volta acquisiti i titoli relativi alla disponibilità giuridica, qualora non prodotti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, l'istruttoria può ritenersi conclusa.

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che è recepito con determinazione del Direttore del GAL attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUP, CUAA, nominativo e residenza del beneficiario, comune in cui la nuova micro o piccola impresa sarà localizzata, importo del premio e termini di avvio e di conclusione del Piano Aziendale;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, nominativo e residenza del beneficiario, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, prima dell'adozione del provvedimento finale di non finanziabilità, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale richiesta di riesame. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto richiedente.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, si provvede all'adozione del provvedimento di esclusione, che dovrà indicare i motivi della decisione di esclusione ed i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.